

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1965

Norme sulla affrancazione di fondi rustici

ONOREVOLI SENATORI. — Si è d'accordo nel ritenere che l'agricoltura italiana per superare la crisi deve, tra l'altro, essere in grado di produrre per il mercato, diminuire i costi, migliorare la qualità dei prodotti e consentire una adeguata remunerazione. Come è noto, tutto ciò presuppone un processo di ristrutturazione, che per noi non è solo un problema di economia ma anche e soprattutto un travaglio di ricostruzione sociale. Quando infatti illustri sociologi iniziarono l'analisi delle caratteristiche socio-economiche delle zone più depresse del nostro Paese, arrivarono, ciascuno per proprio conto, alla sconsolata conclusione di chi si trovava di fronte ad una completa disgregazione sociale; a tale disgregazione sociale corrispondeva, è inutile dirlo, una evidente disgregazione strutturale dell'agricoltura. Riammodernare l'agricoltura significa ristrutturarla superandone il latifondo improduttivo e la polverizzazione, soprattutto attraverso una unità economica base, cioè l'azienda agraria, da considerarsi come un prototipo d'impresa economicamente e socialmente valida.

Sono chiare le ragioni per le quali riteniamo che la base primaria della struttura agraria del nostro Paese deve essere prevalentemente rappresentata dall'impresa familiare. Dal punto di vista economico partiamo

dal semplice presupposto che in una economia competitiva uno stesso appezzamento di terreno di regola non può fornire un volume di reddito tale che possa essere diviso tra i diversi partecipanti alla produzione con soddisfazione di tutti; di qui la necessità di riunire appena possibile (e al più presto possibile) in una sola persona fisica le tre classiche figure economiche che concorrono alla produzione agricola: il proprietario, l'imprenditore e il lavoratore. È stato detto e ripetuto che la confluenza della terra nelle mani di coloro che direttamente la lavorano costituisce un forte stimolo perchè essi possano esplicare, con grande vantaggio per la collettività, tutta la loro capacità produttiva; in tal senso l'impresa familiare è quindi uno strumento idoneo per valorizzare appieno i fini morali, sociali ed economici della proprietà privata, fini che andrebbero dispersi — come i fatti hanno abbondantemente dimostrato — in una gestione collettiva tipo kolcos.

D'altronde, o che si tratti di impresa coltivatrice, o che si tratti di impresa di più ampie dimensioni, il problema è soprattutto quello di facilitarne responsabilmente lo sviluppo, riconoscendo che alle nuove necessità mal si adattano ormai tipi di contrattazioni, legate ad un passato senza ritorno, le quali intralciano e vincolano le atti-

vità degli imprenditori da una parte e dei coltivatori dall'altra. Di qui quella politica di superamento dei patti agrari diretta, attraverso provvedimenti di evoluzione e non di rivoluzione, a riordinare l'agricoltura, facilitando la costituzione di un tipo di impresa dinamica ed attiva, nella quale non trova più posto il semplice reddituario.

Esaminare i dati qualitativi e quantitativi che debbono caratterizzare quel tipo di azienda di cui si auspica la diffusione, significa portare il discorso molto lontano: sulla distribuzione della proprietà fondiaria, sui rapporti intercorrenti tra la proprietà, l'impresa e la manodopera, sulle adeguate dimensioni dell'azienda stessa, sulla necessità di cooperazioni interaziendali per la produzione e i servizi, oltrechè sul grado di attività (impiego di lavoro occorrente all'azienda) e di intensità (impiego di capitali sia fondiario che agrario).

Qui è sufficiente sottolineare lo stridente contrasto tra le accertate esigenze economiche e sociali, dettate dalla difficile situazione agricola in atto, e il permanere dei complicati rapporti giuridici di origine feudale relativi alla proprietà e al possesso della terra (livelli, censi, usi civici, enfiteusi, colonie miglioratarie ecc.); rapporti che intralciano anch'essi l'evoluzione in corso proprio a discapito del coltivatore, possessore del fondo con diritto di natura reale, che ha interesse a costituire una propria ed efficiente impresa familiare. Si deve riconoscere l'opportunità di facilitarne il superamento attraverso un equo indennizzo e una procedura più spedita e meno onerosa; infatti la durezza dei contrasti, che talvolta caratterizza l'evoluzione stessa, porta spesso i concedenti a resistere giudiziariamente alla richiesta di affrancazione anche quando non vi sarebbe motivo di accertamento giudiziale, stante che, per disposizione di legge, le spese di affrancazione di regola sono tutte a carico dell'affrancante. Ciò costituisce evidentemente una forte remora all'affrancazione stessa, a causa del rilevante costo di una vertenza del genere (costo che spesso supera addirittura il valore del fondo).

Per ovviare a ciò, con la presente proposta si sottopone alla vostra attenzione la

istituzione di un procedimento pretorio di minimo costo che (attraverso l'acquisizione di tutta la documentazione relativa al fondo e alla prestazione, oggetto di richiesta di affrancazione; attraverso una comparizione personale delle parti e un tentativo di conciliazione delle stesse; dopo aver inteso, in caso di mancato accordo, un consulente tecnico per la determinazione del capitale d'affranco e previo deposito dello stesso) si chiude con una ordinanza di affrancazione. Si prevede che l'ordinanza di affrancazione, da trasciversi dopo la notifica della stessa agli interessati, debba contenere tutte le osservazioni, riserve ed eccezioni, formulate nel procedimento pretorio, allo scopo di ottenerne la necessaria pubblicità a garanzia dei terzi. Entro sei mesi dalla notifica dell'ordinanza medesima, chi vi ha interesse può adire l'autorità giudiziaria competente (articolo 6) per la revoca dell'affrancazione, la riduzione o l'integrazione del capitale d'affranco e l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa, assumendosi la responsabilità del giudizio per le spese. Ove ciò non avvenga, le eccezioni si intendono definitivamente abbandonate tra le parti e l'ordinanza di affrancazione è definitiva.

Con l'articolo primo si propone di fissare un massimo, certo ed inderogabile, da ritenersi equo e valevole per ogni e qualunque prestazione affrancabile per legge o per contratto, allo scopo di facilitarne l'affrancazione. La certezza incontestabile del massimo deriva dal fatto che esso si ottiene (in analogia a quanto operato per i livelli veneti) moltiplicando il reddito dominicale, rilevato nel 1939, per dodici (rivalutazione del 1947) e quindi per cinque: si propone in sostanza di moltiplicare il reddito dominicale del 1939 per un coefficiente pari a sessanta volte, che può sembrare un equo indice di rivalutazione, tenuto conto anche che nella specie i diritti del coltivatore sono di natura reale. Su tale punto possono ovviamente sorgere contrasti; ma è necessario tener presente, tra l'altro, che si tratta di fissare un massimo valevole per tutti i casi e che sono salve comunque le condizioni di migliore favore. Sappiamo del re-

sto che in pratica l'affrancante spesso può trovare convenienza ad offrire senz'altro il massimo indiscutibile, pur di evitare contestazioni interminabili, liti e rilevanti spese giudiziarie.

Con gli articoli 9 e 10 si prevedono speciali agevolazioni ed infine con la norma transitoria contenuta nell'articolo 12 è prevista la sospensione dei giudizi in corso ove l'affrancante si avvalga della nuova procedura speciale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Onorevoli colleghi: il fine, proprio anche di analoghe proposte presentate da altri autorevoli colleghi, è quello di introdurre in

materia una procedura più spedita, di minimo costo, a carattere conciliatorio, che prenda la vera e propria eventuale contestazione giudiziale; una procedura nella quale, davanti ad un organo altamente qualificato, come il Pretore, il resistente assuma nozione piena delle opposizioni e delle eccezioni da lui sollevate e, quindi, la responsabilità della lite conseguente, con il rispetto della regola generale della soccombenza per le spese.

È evidentemente un problema delicato che esige meditazione e ponderazione per evitare che l'innovazione possa essere foriera di complicazioni o di confusione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza dall'annata agraria in corso ogni prestazione fondiaria perpetua o comunque affrancabile, qualunque ne sia la denominazione, può essere corrisposta tutta in danaro.

La prestazione stessa, anche se già corrisposta in tutto o in parte in danaro, non può comunque superare il valore rappresentato dal reddito dominicale del fondo, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939 n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e moltiplicato per cinque.

La prestazione contenuta inderogabilmente nel limite di cui al comma precedente serve anche di base per la determinazione del prezzo di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile.

Sono in ogni caso salve le condizioni di miglior favore in beneficio del debitore.

Art. 2.

Ogni domanda giudiziale di affrancazione si propone con ricorso al Pretore del luogo dove è situato il fondo, qualunque ne sia il valore.

Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile:

1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale è stata in precedenza corrisposta la prestazione nonchè di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se è persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la descrizione dell'immobile, l'estensione, la sua ubicazione, la denominazione catastale e almeno tre confini.

Al ricorso sono allegati l'ultima quietanza e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e, in mancanza, l'atto di notorietà sull'esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonchè il certificato storico-catastale dell'immobile e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio.

Art. 3.

Il Pretore, con proprio decreto, fissa l'udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè, ordinando che il ricorso e decreto sia notificato anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario.

Il Pretore deve cercare di conciliare le parti a sensi dell'articolo 185 del Codice di procedura civile.

Art. 4.

In caso di mancato accordo, il Pretore, inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma che il ricorrente deve depositare presso la Cassa depositi e prestiti quale capitale di affranco.

Sulla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il Pretore ordina l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti.

Il cancelliere provvede a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

Art. 5.

Il capitale di affranco determinato dal Pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione se legalmente richiesta a sensi dell'articolo 6 e dovuta; a tal fine, come pure per il caso che sia contestato il diritto ad affrancare, il Pretore ordina iscrizione di ipoteca giudiziale per l'ammontare che riterrà opportuno.

Art. 6.

L'ordinanza, prima della trascrizione, deve essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente.

Entro sei mesi dall'avvenuta notifica chi vi ha interesse può adire l'autorità giudiziaria competente per la revoca dell'affrancazione, la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e la attribuzione dell'intera somma o di parte di essa.

La sentenza, che decide la controversia, va annotata a fianco dell'ordinanza pretoria.

Alla vertenza si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile circa la responsabilità per le spese e i danni processuali.

Art. 7.

Trascorsi i sei mesi senza che vi sia domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4 relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.

Il Pretore con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca

giudiziale; il decreto del Pretore è annotato a fianco dell'ordinanza di affrancazione.

Art. 8.

Trascorsi i sei mesi senza che vi sia domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 6 o al passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene mediante ricorso al Pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso ove si tratti di più aventi diritto.

Art. 9.

In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie. I diritti e gli onorari ai procuratori legali, agli avvocati e ai consulenti sono ridotti alla metà. Ciascuna delle parti provvede alle proprie spese; quelle di consulenza sono a carico dell'affrancante.

Art. 10.

All'affrancante potranno essere concessi tutti i sussidi statali previsti dalle norme vigenti in materia di acquisto di fondi rustici, alle condizioni di legge.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle emanate con la presente legge.

Art. 12.

Nelle vertenze in corso, il giudizio è sospeso a richiesta dell'affrancante, se entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge egli ha proposto ricorso al Pretore a sensi dell'articolo 2.